

STATUTO ASSOCIAZIONE “Pesca in Mare Fishing Ladies”

TITOLO I

NATURA E SCOPI

Art. 1

E' costituita l'Associazione “Pesca in Mare Fishing Ladies” con sede in Firenze Via XX Settembre 60. L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

Art. 2

L'Associazione ha l'obiettivo di promuovere la pesca di mare tra le donne, favorendo la conoscenza delle diverse specialità di pesca in Italia e all'estero attraverso l'organizzazione di gare, convegni, gemellaggi, manifestazioni ed esibizioni di natura promozionale ed amatoriale. L'Associazione, nell'organizzazione delle proprie attività amatoriali e di diffusione della pesca tra le donne si avvarrà delle competenze professionali della Rivista periodica “Pesca in Mare” e del suo editore, anche attraverso iniziative patrocinate dalla rivista o dal suo editore. L'Associazione dovrà preventivamente consultare il Direttore della rivista “Pesca in Mare” ogni qualvolta vengano organizzate iniziative che prevedano il patrocinio della rivista Pesca in Mare e che comunque possano essere ricondotte alla rivista. L'associazione intende operare anche in collaborazione con altri enti ed associazioni con finalità affini, eventualmente curando, direttamente e/o indirettamente, la pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali; può istituire premi o riconoscimenti a persone, società od enti che si siano particolarmente distinte nel campo della pesca in mare e delle sue tradizioni; può collaborare, aderire, associarsi od affiliarsi a qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, nazionale od internazionale, che persegua le medesime finalità o finalità affini allo scopo dell'Associazione; può svolgere direttamente o indirettamente ogni attività utile al perseguimento dei suoi fini statuari.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 - Iscrizione

L'associazione “Pesca in Mare Fishing Ladies” è un'associazione di persone. L'iscrizione all'associazione è aperta a tutte le donne maggiorenni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità. Lo status di socio dell' associazione si acquista con l'iscrizione che deve essere richiesta per mezzo di domanda scritta all'associazione stessa. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 4 – Diritti ed obblighi dei soci

I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali. Ai soci è riservato il diritto di: eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Associazione e promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio

L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Associazione. Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di

appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6

Nessun socio, qualunque sia il titolo per cui ne fa parte, può vantare alcun diritto sul fondo comune, né può essere ritenuto personalmente responsabile degli impegni assunti dall'Associazione stessa, a meno che non abbia esplicitamente assunto tale responsabilità secondo le norme del Codice Civile. In quanto associazione di promozione sociale, l'eventuale creditore non soddisfatto deve escutere preventivamente il fondo patrimoniale dell'Associazione.

TITOLO III

MEZZI ECONOMICI

Art. 7

I mezzi economici di cui si avvale l'Associazione provengono: dalle quote associative; dai contributi concessi da enti e da privati; dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonché dai proventi dell'eventuale alienazione di essi; dai contributi erogati dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati; da erogazioni liberali degli associati o di terzi; da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Art. 8

I fondi e i proventi che provengono dalle quote sociali o da qualsiasi altra fonte non possono essere impiegati per fini diversi da quelli per cui è costituita l'Associazione, né potranno mai essere suddivisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore dell'attività associativa.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i membri onorari;

Art. 10

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante dell'associazione ed è costituita esclusivamente da membri in regola con i versamenti delle quote associative, essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di giugno. Il voto non è delegabile. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti i soci con comunicazione scritta, anche via fax o e-mail, almeno 30 gg. prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, indipendentemente dal termine indicato dal primo comma del presente articolo, qualora ne venga fatta richiesta da un decimo degli associati. La riunione dovrà avere luogo entro 45 gg. dalla richiesta.

Art. 11

L'Assemblea dei soci: delibera sull'indirizzo generale delle attività associative, sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra questione di rilevanza generale ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo; elegge i membri del Consiglio Direttivo; delibera sull'approvazione del rendiconto economico – finanziario proposto dal Consiglio Direttivo. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sono approvate a maggioranza semplice dei votanti

salvi i casi espressamente previsti in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 6 membri eletti dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica due anni, oltre ai membri onorari. I membri eletti sono rieleggibili più volte.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente eletto tra i suoi membri. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti, entro 30 gg. dalla richiesta. Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono necessariamente essere invitati i membri onorari.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza dei presenti, su tutto quanto concerne l'organizzazione e l'attività della Associazione, nel rispetto delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea dei soci. In particolare il Consiglio Direttivo: elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere; redige i regolamenti dell'Associazione; redige il rendiconto economico – finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci; determina l'ammontare delle quote sociali; delibera l'indirizzo della sede dell'Associazione, nell'ambito del territorio italiano, provvedendo a comunicarlo a tutti i soci.

Art. 15

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni; egli presiede inoltre le riunioni dell'Assemblea dei soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e agisce in suo nome nei rapporti con terzi. Egli può delegare l'esercizio delle sue funzioni ad un Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo, per un tempo determinato ovvero per uno o più affari determinati. Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano. Il Segretario è responsabile della complessiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi, anche avvalendosi della collaborazione e della consulenza di esperti esterni. Il Tesoriere è responsabile della gestione economico/finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, il cui esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Art. 16

I membri onorari sono quelle persone che, per la loro particolare attività in favore dell'Associazione, vengano ritenute meritevoli dall'Assemblea dei soci di far parte dell'Associazione al fine di poterne seguire le attività e promuoverne la diffusione in Italia e all'estero. I membri onorari, approvati dall'Assemblea dei soci su proposta anche di un solo socio, hanno diritto di partecipare e di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. I membri onorari sono tali a vita salvo recesso o delibera di tale status da parte dell'Assemblea dei soci con voto favorevole della maggioranza assoluta.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 17

Tutte le cariche sociali sono gratuite e nessun compenso spetta ai Soci per l'opera svolta nell'attuazione delle iniziative sociali o in occasione di esse, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 18

L'Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, o la sua fusione con altra associazione avente scopi analoghi, la sua incorporazione in una federazione di associazioni nonché la modificazione del presente statuto. Per la validità di tali deliberazioni è

richiesta, in prima convocazione, la partecipazione al voto di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; qualora questo "quorum" non venga raggiunto nell'Assemblea in prima convocazione, verrà convocata una nuova Assemblea dei soci, che delibererà validamente, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 19

La partecipazione alle attività dell'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organismi sociali.

Art. 20

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci decide circa il suo patrimonio, devolvendo il saldo attivo ad una o più istituzioni pubbliche o private di utilità sociale, previa nomina di uno o più liquidatori che saranno investiti dei necessari poteri.

Art. 21

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge relative alle associazioni di promozione sociale ed in particolare la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 22

Per ogni controversia riguardante l'Associazione è esclusivamente competente il foro nel cui ambito territoriale ha sede l'Associazione.